



Oggetto: **Ordinanza:** Zona a Traffico Limitato nell'abitato di Campalto con divieto di transito per i veicoli categoria N2 e superiori - **accesso e circolazione**

IL DIRIGENTE

Dipartimento Politiche Territoriali

Direzione Mobilità
Direttore ing. Franco Fiorin

Area Mobilità e Logistica
Dirigente arch. Carlo Andriolo

Servizio Pianificazione e
Coordinamento
Resp. ing. Silvia Grandese

*Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax: 041.545.9490
carlo.andriolo@comune.venezia.it*

*Responsabile del procedimento:
Carlo Andriolo*

*Responsabile dell'istruttoria:
Silvia Grandese*

- vista l'Ordinanza Sindacale n. 689/1989 che regola l'accesso e la circolazione dei veicoli destinati al trasporto merci superiore i 35 q nel territorio comunale;
- vista l'Ordinanza del Direttore Compartimentale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade n. 74 del 1991 che impone un divieto di transito sulla SS14 "della Venezia Giulia" dal km 3+500 al km 9+900 agli autoveicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t con esclusione dei veicoli autorizzati ad operazioni commerciali nel tratto interessato;
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 2007 modificata con delibera n. 199 del 25 marzo 2008, che istituisce sul territorio comunale alcune Zone a Traffico limitato per i veicoli pesanti tra cui quella di Campalto;
- viste le risultanze della Conferenza Permanente riunitasi in data 13 marzo 2008, sotto la presidenza del Prefetto di Venezia, con la partecipazione del Comune di Venezia, della Direzione della Circostrizione Aeroportuale (ENAC), del compartimento Anas, delle competenti Società autostradali, della Polizia Stradale, della Provincia di Venezia e della Municipalità di Favaro;
- Rilevato che nella predetta Conferenza Permanente, con una interpretazione innovativa dell'Ordinanza del Direttore Compartimentale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade n.75 del 1991, Anas e Comune di Venezia sono stati invitati, ognuno per quanto di propria competenza, a provvedere agli atti amministrativi necessari affinché possano transitare sulla via Orlanda solo i mezzi che devono effettuare operazioni in via Orlanda o nelle aree limitrofe secondo i seguenti percorsi e previa richiesta di autorizzazione all'ANAS e al Comune di Venezia:
 - o dalla SS14 (provenendo da San Donà di Piave) e dalla bretella autostradale immettendosi successivamente sulla SS14 solo per le operazioni di carico e scarico sino all'abitato di Campalto con obbligo di impegno del medesimo percorso nel viaggio di ritorno;
 - o dalla SS14 (provenendo da S.Giuliano) e dalla SR14 solo per le operazioni di carico e scarico sino all'inizio dell'abitato di Campalto o al suo interno con obbligo di impegno del medesimo percorso nel viaggio di ritorno.
- visto che i tratti della SS14 di competenza dell'ANAS sono:



- dal km 3+500 al km 4+580
- dal km 5+622 al confine comunale;
- ritenuto necessario dare applicazione a quanto stabilito nella predetta Conferenza Permanente del 13 marzo u.s., mediante l'istituzione di una ZTL nell'abitato di Campalto come delimitata nella deliberazione n. 199 del 25 marzo 2008;
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 77-155 del D.P.R. 495 del 16/12/1992;

ORDINA

1. Istituire una Zona a Traffico Limitato con divieto di transito per i veicoli categoria N2 e superiori delimitata come in allegato A alla presente ordinanza comprendente l'abitato di Campalto;
2. Consentire l'accesso e il transito ai veicoli categoria N2 e superiori appartenenti alle seguenti categorie:
 - della Protezione Civile;
 - dei Vigili del Fuoco;
 - delle Forze Armate;
 - della Polizia di Stato;
 - dei Carabinieri;
 - della Guardia di Finanza;
 - della Polizia Provinciale di Venezia;
 - della Polizia Penitenziaria;
 - dei Corpo Forestale dello Stato;
 - di pronto soccorso in genere e dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità riguardanti la zona di Favaro evidenziata nella planimetria allegata:
 - dell'Amministrazione Comunale città di Venezia;
 - dello Stato;
 - della Regione Veneto;
 - dell'Amministrazione Provinciale di Venezia;
 - dell'Ente Nazionale per le Strade;
 - della Veneto Strade S.p.A.;
 - dei Consorzi di Bonifica;
 - dei fornitori di energia elettrica, acqua, gas e simili;
 - dei gestori dei servizi di trasporto pubblico su strada e ferrovia;
 - dei gestori dei servizi telefonici e simili;
 - dei gestori dei servizi postali e simili;
 - dei gestori dei servizi di soccorso stradale;
 - dei gestori dei servizi di asporto rifiuti;



- dei gestori delle fognature;
 - dei gestori del verde pubblico.
3. Consentire l'accesso e il transito ai veicoli di cui al comma 1 diversi da quelli elencati al comma 2, già in possesso di autorizzazione Anas, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale per effettuare sole operazioni di carico e scarico o accesso a depositi siti all'interno della ZTL e limitatamente alle seguenti fasce orarie:
- a. 6.00 – 7.30
 - b. 9.00 – 11.30
 - c. 13.00 – 16.30
- L'autorizzazione dovrà contenere il percorso utilizzabile prevedendo l'accesso e l'uscita alla via Orlanda esclusivamente attraverso l'intersezione SS14 SR14.
4. Al fine di evitare che mezzi non autorizzati che si immettono dalle laterali di via Orlanda comprese tra il km 3+500 e il km 4+250 (chilometro in cui ha inizio la ZTL) si trovino in prossimità della ZTL senza avere la possibilità di effettuare un'inversione del senso di marcia, oltre all'apposizione dei segnali di preavviso necessari, si istituiscono gli obblighi di svolta verso l'intersezione SS14 SR14.

È abrogata l'Ordinanza Sindacale n. 689/1989 in riferimento al territorio interno all'abitato di Campalto.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

Mestre, 15 aprile 2008

IL DIRIGENTE D'AREA
arch. Carlo Andriolo